

Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL
09.04.2014

INDICE:	Pag.
Art. 1 – Affidamento in gestione.....	2
Art. 2 – Definizione di impianto sportivo.....	2
Art. 3 – Soggetti affidatari degli impianti sportivi comunali.....	2
Art. 4 - Corrispettivo.....	3
Art. 5 – Individuazione dell'affidatario.....	3
Art. 6 – Presentazione delle domande e requisiti degli organismi.....	4
Art. 7 – Progetti per la gestione dell'impianto.....	5
Art. 8 – Obblighi dell'affidatario.....	6-7
Art. 9 – Durata dell'affidamento in gestione.....	8
Art. 10 – Cauzione.....	8
Art. 11 – Revisione del canone.....	8
Art. 12 – Oneri di manutenzione.....	8
Art. 13 – Divieto di affidamento a terzi.....	9
Art. 14 – Rinuncia all'affidamento in gestione.....	9
Art. 15 – Revoca dell'affidamento.....	9
Art. 16 – Servizi di supporto.....	9
Art. 17 – Spazi pubblicitari.....	10
Art. 18 – Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario –Utenze.....	10
Art. 19 - Ulteriori obblighi e responsabilità del concessionario –Custodia.....	10-11

Art. 1

Affidamento in gestione

Per il perseguimento delle finalità del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale di Castrolibero promuove il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nel territorio e si avvale della collaborazione del CONI e dell'associazionismo sportivo, anche attraverso l'affidamento in gestione di impianti sportivi comunali.

Art. 2

Definizione di impianto sportivo

Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Impianto Sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto e spettatori).

L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

- spazi per attività sportiva (campi di gioco, piste e relativi percorsi);
- servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva;
- servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);
- impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
- spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).

Art. 3

Soggetti affidatari degli impianti sportivi comunali

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali avviene, di norma, a favore di:

- Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Associazioni temporanee di imprese fra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Società cooperative ed altri enti e società di carattere privato, con o senza la personalità giuridica che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi.
- Associazioni temporanee di impresa tra i soggetti di cui al precedente comma.

Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione, secondo le specifiche caratteristiche dell'impianto debitamente documentate dall'Ufficio Tecnico comunale e previa autorizzazione dalla Giunta Comunale, anche ad associazioni di base - eventualmente anche riunite tra loro - il cui statuto faccia espresso riferimento alla promozione e divulgazione della pratica sportiva e alla gestione degli impianti sportivi.

In tale fattispecie la Giunta Comunale definisce i criteri con cui assegnare gli affidamenti in gestione, con particolare riguardo a:

- Società o associazioni radicate nel territorio;

- Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- Società o associazioni che svolgono attività giovanile, per anziani, per disabili e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.

Nel caso anzidetto il settore comunale competente verificherà che lo statuto o l'atto costitutivo dell'affidatario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Al riguardo degli impianti sportivi minori esistenti sul territorio, l'Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere nei bandi per l'affidamento della gestione di dette strutture, specifici accordi con Associazioni Sportive e/o di volontariato locale, anche in accordo con Enti preposti per il raggiungimento di specifici obiettivi di tipo sociale, sportivo, aggregativo, ecc..

Art. 4

Corrispettivo

L'Amministrazione Comunale stabilisce, per ciascun impianto che l'Amministrazione intende dare in gestione, un canone per l'utilizzazione.

La determinazione del canone base è stabilita dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base dei seguenti elementi:

- qualità e stato d'uso dell'impianto sportivo;
- superficie utilizzata ad uso sportivo ed eventuale annessa superficie ad uso commerciale/ricettivo;
- contesto ambientale e territoriale in cui è collocata la struttura sportiva;
- analogia con impianti similari;
- altri elementi debitamente motivati.

Il corrispettivo così calcolato viene articolato su base mensile.

In tutti i casi l'affidatario si Impegna a gestire l'impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.

L'Amministrazione Comunale può prevedere, per ciascuna selezione, delle opere di miglioria ed ampliamento del singolo impianto, nel rispetto della vigente normativa e del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni. In tal caso, gli oneri stimati dal Settore Lavori Pubblici per la realizzazione delle suddette opere sono a carico del Concessionario e detratti dal canone. In tale caso i lavori sono affidati ed appaltati secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, D.Igs. n. 163/2006 e s.m.i. dall'Amministrazione Comunale su provvista finanziaria del Concessionario.

Sono fatte salve le competenze del Consiglio Comunale nel caso in cui l'importo dei lavori richiesti al Concessionario, rientri nella soglia prevista per il loro inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche

Art. 5

Individuazione dell'affidatario

Alla scelta dell'affidatario si procede mediante le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente del competente settore comunale, a seguito di idonea pubblicizzazione degli impianti da affidare in gestione a terzi, procede, con gara ad evidenza pubblica, a valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affidamento in gestione e concessione degli impianti sportivi comunali (Articolo 90 comma 25 Legge n. 289/2002, Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010 e successivo regolamento attuativo n. 8/2011); nel caso in cui pervenga una sola proposta di gestione potrà procedere, tramite trattativa diretta, alla stipula della convenzione. La Commissione preposta alla valutazione accerta la regolarità formale delle domande e delle referenze richieste, valuta, sotto l'aspetto tecnico-sportivo e legale - amministrativo, la qualità dei progetti proposti e redige la graduatoria di merito, attribuendo a ciascuna offerta un punteggio, per una valutazione complessiva massima di 100 punti.

In ordine all'offerta tecnica si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) progetto di gestione delle attività sportive che si intendono realizzare nell'impianto (attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce scolari, agonistiche, promozionali; realizzazione di iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio);
- b) programma di gestione operativa, orari, frequenze, organizzazione del personale, programma di manutenzione, amministrazione, conduzione generale;
- c) anzianità di attività del sodalizio - esperienza di gestione di impianti sportivi analoghi e di organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto;
- d) pianta organica e figure professionali del personale tecnico-sportivo ed amministrativo che si intende impegnare;
- e) iniziative sportive realizzate;
- f) soggetti che abbiano radicamento sul territorio rispetto al bacino d'utenza dell'impianto.

Successivamente la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche ed alla sommatoria dei punteggi attribuiti ai fini dell'aggiudicazione provvisoria.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità dovrà essere raggiunto, con riferimento all'offerta tecnica, un punteggio non inferiore al settanta per cento dei relativi punti a disposizione. A parità di punteggio complessivo, prederà chi avrà ottenuto la migliore valutazione dei requisiti tecnici di cui alla precedente lettera a).

SI procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 6

Presentazione delle domande e requisiti degli organismi

Entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico gli Organismi interessati dovranno far pervenire al Comune domanda redatta e firmata dal rappresentante legale secondo le modalità di legge e contenuta in busta chiusa sigillata sulla quale, oltre alla denominazione dell'organismo, dovrà essere indicato espressamente l'impianto del quale si chiede l'affidamento in gestione; Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio.

Gli organismi concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva ed alla gestione degli impianti sportivi;
2. documentazione attestante il riconoscimento del CONI per le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, ove richiesto;
3. documentazione attestante l'affiliazione a Federazioni sportive riconosciute dal CONI per le Associazioni/Società sportive, ove richiesto;
4. certificato di iscrizione nei registri di cui all'art. 30 punto 3 direttiva CEE 92/50 e documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposito albo regionale, per le cooperative sociali, ove richiesto;
5. fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del codice fiscale;
6. copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante (in caso di Società riconosciute, tali dati dovranno risultare dal certificato di iscrizione nel registro Società del Tribunale e da quello d'iscrizione alla Camera di Commercio) con la dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D-P-R 445/2000 di avere la piena capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi dell'art. 32 quater del Codice Penale come sostituito dalla Legge 461 del 15-1-1993;
7. dichiarazione di presa visione del disciplinare di affidamento in gestione;
8. la documentazione comprovante il possesso dei presupposti di valutazione in ordine ai criteri di cui al precedente articolo 4 e la documentazione prevista nei successivi articoli.

Il rappresentante legale dell'Organismo dovrà formalmente dichiarare che il sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti: tale situazione dovrà sussistere anche al momento dell'eventuale assegnazione.

Art. 7

Progetti per la gestione dell'impianto

I concorrenti che partecipano all'Avviso pubblico dovranno presentare in allegato alla domanda:

- a) il progetto di gestione delle attività sportive che si intendono realizzare nell'impianto (attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce scolari, agonistiche, promozionali; realizzazione di iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio);
- b) programma di gestione operativa, orari, frequenze, organizzazione del personale, programma di manutenzione, amministrazione, conduzione generale;
- c) documentazione attestante l'anzianità di attività del sodalizio, l'eventuale esperienza di gestione di impianti sportivi analoghi e di organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto;
- d) ogni altra documentazione in grado di comprovare il possesso di una capacità tecnica e di gestione in grado di assicurare la pratica di tutte le discipline sportive indicate nel progetto di gestione dell'impianto di cui si chiede l'affidamento;

- e) pianta organica e figure professionali del personale tecnico-sportivo ed amministrativo che si intende impegnare { per gli istruttori si dovrà allegare il diploma di laurea in Scienze Motorie o il diploma ISEF o di maestro dello sport o di tecnico delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva);
- f) iniziative sportive realizzate.

Art. 8

Obblighi dell'affidatario

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario a seguito di Avviso Pubblico sono regolati dal disciplinare di affidamento in gestione che sarà predisposto dagli uffici competenti.

In particolare l'affidatario ha l'obbligo:

di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, In conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale ed ai principi enunciati nel presente Regolamento;

di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nel progetto di cui al precedente articolo 7;

di corrispondere anticipatamente il corrispettivo entro il quinto giorno di ogni mese; in caso di morosità per oltre due mesi l'affidatario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre agli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni; qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine l'Amministrazione Comunale, revocato l'affidamento, procederà al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela;

di compilare semestralmente una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare;

di presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente;

di vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto delle norme previste dal presente Regolamento, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dall'affidamento in gestione;

di consentire in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto che potranno riguardare anche lo stato di conservazione dei beni affidati in gestione, in relazione al quale potrà essere disposta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;

di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune;

di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, per tutto il periodo di durata della gestione, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica dell'impianto, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno accesso ad esso;

di contrarre con oneri a proprio carico polizza assicurativa per la copertura del rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti all'affidatario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale adeguato alla tipologia di impianto sportivo e di attività, unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;

di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge; per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale stesso e per i danni che detto personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile di impianto; dovranno inoltre essere comunicati al Comune i nominativi degli istruttori (allegando I diplomi previsti dal precedente articolo 7), dei tecnici, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale;

di dotarsi, per le attività svolte nella struttura sportiva principale (campo sportivo comunale), di defibrillatore semiautomatico (DAE), garantendo per il suo uso la presenza sul posto di personale anche non sanitario con specifica formazione secondo la normativa vigente;

della manutenzione ordinaria dell'immobile e sue pertinenze e tratti di allacciamento; per interventi di manutenzione ordinaria si intendono: quelli che riguardano le opere interne di:

- riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- riparazione, rinnovamento, sostituzione ed integrazione per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici (idrico-sanitario, elettrico, termico);
- riparazione, rinnovo, sostituzione ed introduzione di intonaci, rivestimenti, parti mobili-rimovibili, pavimenti ed infissi, quelli che riguardano le opere esterne di pulitura, riparazione sostituzione e rifacimento di infissi esterni, delle recinzioni, del manto campo da gioco e delle pavimentazioni esterne;
- della conduzione degli impianti tecnologici dell'intero immobile e sue pertinenze (ivi compresi I tratti di allacciamento) attraverso proprio personale specializzato o l'affidamento a ditta specializzata nel rispetto della normativa vigente; l'affidatario dovrà inoltre garantire la sostituzione di parti di ricambio degli impianti, stipulando apposita polizza fideiussoria di importo proporzionato alle opere previste a carico dello stesso da quantificarsi e stabilire nella Convenzione di affidamento a garanzia della eventuale loro mancata esecuzione;
- del pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto gestito;
- di mettere l'impianto a disposizione gratuita e prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per la realizzazione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 10 giornate per anno, la cui data dovrà essere concordata e confermata almeno 30 giorni prima dell'effettivo svolgimento.

L'affidatario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI CASTROLIBERO - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" (all'esterno) e le tariffe convenzionate praticate (all'interno in modo visibile);

In occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, l'affidatario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

L'affidatario ha inoltre l'obbligo:

- di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dall'Amministrazione Comunale e le riduzioni di tariffa stabilite dalla stessa in favore di anziani, disabili e soggetti in particolare stato di disagio;
- di sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ai vigenti regolamenti per l'uso degli impianti sportivi comunali.

In ciascun disciplinare di affidamento in gestione, ove occorra ed in relazione alla specificità di ciascun impianto, saranno meglio precisati i servizi che l'affidatario dovrà assicurare con particolare riferimento alla pulizia dei locali e delle pertinenze esterne, alla manutenzione dell'edificio e degli impianti, al servizio di pronto intervento, alla gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione dell'acqua calda, alla gestione e manutenzione delle aree verdi, al servizio cassa.

Art. 9

Durata dell'affidamento in gestione

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, disposto dal dirigente competente, di norma potrà avere durata fino a cinque anni.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la possibilità di ridurre i termini di concessione di affidamento suddetti, nel caso di necessità di interventi sulle aree su cui insistono le strutture sportive.

E' tassativamente esclusa la proroga tacita della convenzione.

Art. 10

Cauzione

L'affidatario, al momento della firma del contratto, pena la decadenza dell'assegnazione, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del canone stabilito a titolo di deposito cauzionale fruttifero.

Art. 11

Revisione del canone

Il canone è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 12

Oneri di manutenzione

L'ordinaria manutenzione del bene oggetto dell'affidamento in gestione è a carico dell'affidatario mentre resta a carico del Comune quella straordinaria.

Art. 13

Divieto di affidamento a terzi

All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.

Deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione.

Art. 14

Rinuncia all'affidamento in gestione

L'affidatario può rinunciare alla gestione dell'impianto per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.

L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità; per il risarcimento di eventuali danni verificati dall'Ufficio Tecnico alla presenza dell'affidatario, l'Amministrazione potrà valersi della cauzione di cui all'art. 10.

Art. 15

Revoca dell'affidamento

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità per motivi di pubblico interesse di rientrare in possesso del bene oggetto dell'affidamento potrà procedere alla revoca dello stesso.

In tal caso dovranno essere comunicati all'affidatario i motivi di pubblico interesse; la riconsegna dell'Impianto dovrà avvenire entro un termine non inferiore a tre mesi.

Costituisce causa di revoca il mancato adempimento di uno o più obblighi o l'inosservanza di una o più clausole del presente Regolamento e/o del disciplinare di affidamento In gestione.

Art. 16

Servizi di supporto

L'affidatario potrà attivare all'interno dell'impianto e previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, servizi di supporto all'esercizio dello sport quali sede sociale, bar, punti di ristoro, tavola calda, rivendita articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto oggetto dell'affidamento. In tal caso l'affidatario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla vigente normativa e relative a tali attività, che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società affidataria.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di affidamento in gestione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

Art. 17

Spazi pubblicitari

All'affidatario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, determinando autonomamente i relativi corrispettivi; l'affidatario dovrà tuttavia presentare al riguardo un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti.

All'affidatario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'Imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario; qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che Interessi la struttura ed i locali affidati in gestione, non dovranno eccedere la durata dello stesso affidamento.

Art. 18

Ulteriori Obblighi e responsabilità dell'affidatario - Utenze

L'affidatario deve sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della concessione, compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

I contratti di utenza dovranno essere intestati al Concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione, salvo verificati cast di impedimento tecnico. Tali strumenti dovranno essere tenuti accessibili per le verifiche ed i controlli che l'Amministrazione Comunale, in qualunque momento, ritenga opportuno effettuare.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione od incrementi di servizio effettuati dal Concessionario, saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento del fabbisogno di utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio ed in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

Art. 19

Ulteriori Obblighi e responsabilità del Concessionario - Custodia

L'affidatario è tenuto alla custodia ed alla vigilanza mediante proprio personale, del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza da parte dello stesso.

L'affidatario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione od intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

L'affidatario è tenuto a redigere apposito piano di emergenza e a richiedere e ad ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge, per il regolare funzionamento dell'impianto. L'affidatario è tenuto a redigere il "documento di valutazione dei rischi" così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente e di conseguenza nominare un responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'addetto/i antincendio e l'addetto/i al pronto soccorso.

L'affidatario è tenuto ad avere un registro dei frequentatori della struttura sportiva aggiornato.

L'affidatario è tenuto a non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all'impianto sportivo affidato, senza specifica e preventiva autorizzazione del concedente.

L'affidatario è tenuto a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, per tutto il periodo di durata della convenzione, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria riparativa, effettuati dal Concessionario medesimo nel corso del anno precedente.

L'affidatario è tenuto a comunicare al concedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei beni strumentali diversi da quelli indicati nel verbale di consegna dell'impianto e comunque diversi e presenti, nelle convenzioni pluriennali, da quelli risultanti al 31 dicembre del precedente anno.

L'affidatario è tenuto a restituire al concedente, alla data di interruzione del rapporto concessorio, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa (naturale scadenza del termine, o anticipata revoca), l'impianto sportivo oggetto della convenzione, nella consistenza corrente al momento dell'interruzione, in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso e senza poter pretendere alcunché a qualunque titolo.